

Comune di Agliè
Città Metropolitana di Torino

N.	2018/02	Concessione permesso di costruire in sanatoria.
Data	14.05.2018	

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA

Vista la domanda in data --//, acquisita a questo protocollo in data 04.01.2018, al n. 0000053, e registrata in data 21.12.2017 con il numero 2017/765 di pratica dello SUAP – in forma associata – del Comune di Cuorgnè (TO), con la quale il sig. Caretto Giovanni Battista, nato ad Agliè (TO), il 26.12.1937, residente ad Agliè (TO), strada per Bairo, n. 17 codice fiscale CRTGNN37T26A074H, ha richiesto – ai sensi dell'art. 36 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni – il permesso di costruire in sanatoria per il seguente intervento:

PROGETTO	opere realizzate su edificio commerciale a uso magazzino per materiali edili in difformità dalle concessioni edilizie del 1979-1981
UBICAZIONE DELL'IMMOBILE	strada per Bairo, n. 17
ESTREMI CATASTALI	Foglio 24 Mappali 192 sub. 5-6, 307 sub. 2 – C.F.
DITTA	Caretto Giovanni Battista, Saudino Ceis Adolfa Nerina

richiedendo anche che il permesso richiesto fosse intestato come segue:

Caretto Giovanni Battista, Saudino Ceis Adolfa Nerina

Accertato che il suddetto richiedente ha titolo ai sensi di legge e di regolamento, per ottenere, in sanatoria, il richiesto permesso di costruire;

Visto che il detto intervento edilizio, a norma di legge:

- non è soggetto al contributo di cui all'art. 16 e seguenti del T.U. n. 380/2001;

x è soggetto al contributo di cui all'art. 16 e seguenti del T.U. n. 380/2001;

per cui è dovuta a titolo di oblazione la somma di € 13.866,04, dicesi tredicimilaottocentosessantasei/04, documentando così l'avvenuto pagamento:

quietanza di riscossione 0000659 in data 07.05.2018 rilasciata da UniCredit Spa;

Accertato che l'interessato ha effettuato il richiesto versamento per diritti di segreteria;

Accertata la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti, sia al momento della realizzazione che alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere dell'A.U.S.L. n. -----//, in data -----//;

Visto il parere dei Vigili del Fuoco n. -----//, in data -----//;

Visto il verbale della commissione edilizia comunale n. 2/2018, in data 27.03.2018;

Vista la relazione - proposta, in data 23.04.2018 protocollo n. 0002869, del responsabile del procedimento, con la quale, ultimata l'istruttoria, esprime parere favorevole;

Visti gli strumenti urbanistici comunali – sia generali che attuativi – vigenti, nonché i regolamenti comunali di edilizia, di sanità ed igiene, di polizia;

Viste le norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza statica, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di tutela dall'inquinamento, di tutela ambientale, paesaggistica, architettonica ed archeologica;

Visto che, oltre a riguardare l'intervento edilizio già realizzato, la richiesta comprende anche lavori di rimozione/demolizione di opere abusive per l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti ammessi, così da “svuotare” e “alleggerire” l'immobile della cubatura impegnata per la casa degli stessi richiedenti costruita in epoca successiva, e ristabilire le giuste quantità di

superfici e volumi massimi ammessi su tutta la proprietà, considerata unitaria in tutti i singoli terreni asserviti alla costruzione di entrambi gli edifici;

Visto che gli interessati hanno chiesto in tal modo di ottenerne il permesso in sanatoria al fine di regolarizzare le difformità dalla concessione edilizia ed ottenere il nulla osta per il ripristino in parte dello stato dei luoghi, permesso che contempla dunque sia la legittimazione ex post di un intervento già eseguito, e con esso l'estinzione dei reati convenzionali previsti dalle norme urbanistiche, sia l'abilitazione ad un intervento di demolizione parziale;

Ritenuto di dover rilasciare il richiesto permesso di costruire in sanatoria a condizione che vengano osservate:

A) LE SEGUENTI PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

1. Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
 2. Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici.
 3. Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre 30 giorni.
 4. Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'ente competente.
 5. Gli assiti di cui al p.to 2 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.
 6. L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il fabbricato verranno dati, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del direttore dei lavori.
 7. E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.
 8. Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire in sanatoria.
 9. Per le costruzioni eseguite in difformità dal permesso trova applicazione il T.U. n. 380/2001 con le successive modificazioni.
 10. Il permesso di costruire in sanatoria non vincola il comune in ordine ai lavori che il comune intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
 11. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le indicazioni prescritte dal regolamento edilizio comunale.
 12. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare del permesso in sanatoria dovrà darne immediata notizia allo sportello unico per l'edilizia. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, nei limiti della sua competenza.
 13. Dovranno essere osservate – se ed in quanto applicabili – tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento.
 14. L'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore.
 15. E' fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito mediante apposita richiesta alla competente autorità al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
 16. Il vano per il contatore dell'acqua potabile dovrà possibilmente essere ubicato sulla parte esterna del muro di cinta prospiciente la via pubblica.
 17. Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.
 18. Il presente permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace.
 19. E' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
-

B) LE SEGUENTI PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- 1. La destinazione d'uso del fabbricato è “commerciale”, fermo restando che in termini di superficie utile è di 377,45 metri quadrati, mentre la rimanente superficie di pavimento**

di 370,74 metri quadrati è accessoria in quanto esclusivamente di servizio rispetto alla prima.

Viste le norme regionali vigenti in materia;

Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

CONCEDE

a Caretto Giovanni Battista e Saudino Ceis Adolfa Nerina, entrambi residenti a Agliè (TO) in strada per Bairo, n. 17-----//

il richiesto permesso in sanatoria per il seguente intervento: chiusura di parte della superficie laterale con tamponamenti perimetrali fissi, in blocchi di cls, laddove era autorizzata una struttura coperta chiusa solo su due lati (nord e sud); ampliamento della costruzione verso sud di m. 3,10 (che occupa un’area di 40 mq. circa); tettoia di protezione merci inserita sulla facciata ovest (di circa 150 mq.) e soppalco realizzato internamente (di circa 75 mq.); e infine – in misura minore – dislocamento del servizio igienico all’interno (ma autorizzato) e costruzione leggermente difforme del locale “ufficio” sempre all’interno (ma anch’esso autorizzato), in esecuzione del progetto allegato alla domanda, con il vincolo del rispetto delle prescrizioni ed avvertenze generali nonché delle prescrizioni particolari riportate nella parte motiva.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno da oggi e, quindi, entro il 11.05.2019 e l’opera dovrà essere completata entro tre anni dall’inizio dei lavori che dovrà essere comunicato a questo ufficio entro il -----//, così come prescrive l’art. 12 del vigente regolamento edilizio comunale.

Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso in sanatoria. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, in considerazione della mole dell’opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22 del più volte richiamato T.U. n. 380/2001. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il premesso in sanatoria decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Dalla residenza comunale, li 11.05.2018

Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia
Fabrizio TRUFFA GIACHET

Comune di AGLIE’ (TO)

Il provvedimento che precede è affisso all’albo pretorio on-line e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.